



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot. N. 6731

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, CONCERNENTI L'IDEAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DI RAPPRESENTANZA FINALIZZATI A GARANTIRE IL COINVOLGIMENTO DELLA PROPRIA BASE ASSOCIATIVA NELLE POLITICHE DEDICATE ALL'AGROALIMENTARE E NELLA VALORIZZAZIONE DELLA SUA QUALITA'

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'articolo 12 relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausiliari;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, 14, 16 e 17, relativi alla separazione tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa;

VISTA la deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995;

VISTO il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, con il quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'articolo 12 della legge n. 241/1990, l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

VISTA l'importanza del sistema agroalimentare di qualità, legata all'elevato numero di prodotti tipici nazionali ed alla straordinaria ricchezza delle diversità che caratterizzano l'agricoltura e la tradizione culinaria del nostro Paese;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

VISTO che la novità più rilevante di questi ultimi anni è stata la ritrovata consapevolezza da parte dei consumatori, italiani e non, della valenza di questo patrimonio e la diffusa e consapevole partecipazione alla salvaguardia di questi valori culturali che stanno contribuendo all'arricchimento del patrimonio nazionale, anche da un punto di vista economico e sociale;

RITENUTO che l'Italia ha l'opportunità di trasformare il suo sistema agroalimentare di qualità da potenzialmente a concretamente primo nel mondo, riuscendo a qualificare il settore rendendo adeguatamente produttiva e remunerativa l'agricoltura nel suo complesso;

RITENUTO che in questo quadro la missione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere definita nel riposizionare l'agricoltura e l'agroalimentare al centro dello scenario economico e produttivo del Paese, valorizzandone i principali fattori competitivi quali la qualità, la cultura alimentare e il radicamento territoriale.

RITENUTO, altresì, che la comunicazione e la diffusione delle informazioni costituiscono la componente strategica dell'attuazione delle politiche agricole, in quanto sono le premesse per la conoscenza e la condivisione di obiettivi comportamentali, culturali, operativi e organizzativi da condividere con i diversi soggetti che compongono il sistema dell'agroalimentare italiano;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di determinare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste, criteri e modalità per la concessione di contributi per i programmi di comunicazione;

DECRETA

Art. 1

(Campo di applicazione)

1 - Ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni, sono determinati con il presente decreto i criteri e la modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di Programmi di Comunicazione per il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità.

2 - Le richieste di cui al comma 1 possono essere presentate dalle Organizzazioni professionali e dalle Organizzazioni cooperative attive nel settore agroalimentare a carattere nazionale, rappresentate in seno al CNEL alla data del presente decreto. Le richieste, in alternativa, possono essere presentate da una società di servizi dei soggetti di cui al presente comma.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 2

(Programmi di comunicazione)

1 - I soggetti di cui all'articolo 1, elaborano i Programmi di comunicazione che intendono realizzare nell'anno 2009, i programmi dovranno rappresentare uno strumento idoneo a garantire azioni capaci di aumentare la trasparenza dei processi amministrativi e di rendere certi i cittadini e la base associativa in particolare sul ruolo e le competenze dell'agroalimentare in ambito nazionale. Riguardo agli strumenti e alle azioni di comunicazione selezionate esse saranno realizzate in maniera autonoma, ma coordinata, evitando di rimandare la loro attuazione ad un'unica grande campagna che preveda come elemento preminente la pianificazione di messaggi prettamente pubblicitari sui media stampa e televisivi.

Art. 3

(Durata dei programmi)

1 - I Programmi di comunicazione dovranno essere realizzati nell'arco di dodici mesi a far data dalla concessione del contributo.

2 - Il Ministero si riserva la facoltà di fissare l'inizio dell'iniziativa di comunicazione.

Art. 4

(Contributo concesso)

1 - Il valore del contributo concesso sarà fino ad un massimo del 90% del piano finanziario del programma di comunicazione, la cui somma complessiva non potrà superare, pena l'esclusione, l'importo di euro 900,000,00 (novecentomila/00) IVA compresa.

Art. 5

(Presentazione delle istanze)

1 - Le istanze concernenti la richiesta di contributo per la realizzazione dei programmi di comunicazione dovranno pervenire, all'indicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30 gennaio 2009.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento Delle Politiche Di Sviluppo Economico e RURale - Direzione Generale Per lo Sviluppo Agroalimentare, Qualità e Tutela del Consumatore – SACO XI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA

2 - Le istanze potranno essere consegnate a mano o inviate tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Il plico dovrà, comunque, pervenire all'Amministrazione entro il termine di scadenza.

3 - Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

4 - La domanda di contributo dovrà pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

“NON APRIRE - Domanda di richiesta per la concessione di contributi per la realizzazione di Programmi di Comunicazione per il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità.”

5 - La predetta domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, da parte del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante:

- a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara;
- b) l'elenco delle iniziative di comunicazione effettuate nel triennio 2005-2007 con indicazione sintetica dell'iniziativa, della data di inizio e termine della realizzazione nonché del relativo importo;

Dovrà essere allegato, altresì, alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

- c) atto costitutivo;
- d) statuto;
- e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;
- f) relazione sulla struttura organizzativa e sulla propria rappresentatività;
- g) situazione finanziaria (copia degli ultimi due bilanci disponibili);
- h) dichiarazione che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici;
- i) presentazione della documentazione specificamente prevista dalla vigente normativa (certificato antimafia o autocertificazione);
- j) idonee referenze bancarie



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

6 - Il programma dovrà comprendere la descrizione analitica dei contenuti, della metodologia proposta, degli strumenti e dell'organizzazione per la realizzazione del piano di comunicazione, delle proposte creative, delle modalità e dei tempi di realizzazione. La destinazione delle somme impegnate nell'acquisto degli spazi pubblicitari dovrà essere conforme a quanto previsto dal comma 4, articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

7 - Il programma dovrà contenere inoltre l'indicazione delle modalità con le quali sarà svolto il monitoraggio e l'analisi dei risultati attesi dalla sua realizzazione.

8 - Detto programma dovrà contenere, altresì, la documentazione relativa alla descrizione analitica dei costi, rapportati alle modalità quantitative delle singole azioni previste nella proposta.

9 - Il piano finanziario non può superare, pena l'esclusione, l'importo di 900.000,00 euro.

Art. 6

(Valutazione delle istanze)

1 - L'Amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'articolo 1, nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio di idoneità sarà poi oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione tenuto conto degli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 29/1993. Il giudizio di idoneità non comporta l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.

2. La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza di disponibilità finanziarie da parte dell'Amministrazione.

Art. 7

(Ammissione al contributo)

1 - Terminato l'esame delle richieste pervenute la Commissione redige apposita graduatoria e l'Amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 8

(Modalità di erogazione del contributo)

1 - Alla liquidazione del contributo si provvederà mediante:

- a) anticipazione del 30% del contributo ad avvenuta registrazione del decreto concessorio da parte del competente Organo di controllo e su presentazione di polizza fideiussoria, o equipollente, maggiorata degli interessi legali. Tale anticipazione è subordinata alla



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

approvazione, da parte del Ministero, del piano esecutivo, che dovrà essere presentato entro 40 giorni dalla notifica all'Organismo. della succitata registrazione;

- b) successivi acconti fino ad un massimo del 60% del contributo concesso, previa presentazione da parte dell' Organismo proponente di relazioni tecniche, concernenti le iniziative programmate e/o realizzate, nonché dello stato di avanzamento dell'attività.
- c) saldo del residuo 10% del contributo a conclusione delle iniziative, su presentazione del rendiconto finale, della documentativa visiva e della relativa relazione tecnica. Tale relazione dovrà, tra l'altro, evidenziare i risultati conseguiti.

2 - Gli acconti di cui alla lettera b) ed il saldo di cui alla lettera c) saranno corrisposti, previo nulla osta della Commissione di controllo nominata dal Capo del Dipartimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione tecnica.

Art. 9

(Sospensione del programma)

1 - Il Ministero ha facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia della concessione del contributo, per periodi non superiori complessivamente a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento per le attività realizzate.

Art. 10

(Revoca del contributo)

1 - L'interruzione del programma causa automaticamente la risoluzione unilaterale dell'erogazione del contributo.

2 - Il Ministero può revocare il contributo in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto attuatore avrà diritto all'erogazione dell'importo, se richiesto, entro 60 giorni dalla data di revoca, commisurato alle attività realizzate comprensive delle spese sostenute. E' escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di fatture e di documentazione giustificativa dell'attività svolta.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 11
(Efficacia)

1 - Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per il beneficiario del contributo dal momento in cui viene concesso il contributo mentre lo sono per il Ministero solo dopo la registrazione del decreto concessorio da parte del competente Organo di controllo.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1 - Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nel sito ministeriale www.politicheagricole.it.

Sede, li 18 dicembre 2008

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe NEZZO